

Tra

TRIBUNALE DI PORDENONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI PORDENONE

CAMERA PENALE DI PORDENONE

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria

1.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.":

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, come sostituito dal provvedimento organizzativo del 20 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 70)

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

sentiti i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica.

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

L'udienza di convalida dell'arresto innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia.

- 1. Le udienze saranno tenute in video collegamento, mediante *Microsoft Teams*. La persona arrestata, se detenuta in carcere, sarà presente in video collegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza presso il quale la persona arrestata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.
- 2. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza. Il pubblico ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
- 3. L'ufficio GIP il giorno della fissazione dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario. Il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza.
- 4. Gli atti relativi all'arresto saranno trasmessi al difensore via mail, almeno un'ora prima dell'inizio dell'udienza, e comunque saranno condivisi in udienza mediante Microsoft *Teams*.
- 5. Il giorno dell'udienza il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui

- non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).
- 6. In caso di convalida dell'arresto, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
- 7. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
- 8. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.
 - In ogni momento sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario)

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo.

- 1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante *Microsofi Teams*.
- 2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiate. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola potrà recarsi senza scorta.
- 3. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
- 4. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
- 5. Il Difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
- 6. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al Difensore ove possibile il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
- 7. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al Difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
- 8. Il Difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà

- comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
- 9. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).
- 10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica: turno.procura.pordenone@giustizia.it il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato *PDF* sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.

La segreteria della Procura della Repubblica procederà alla formazione del fascicolo ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:

- al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato;
- alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
- al Pubblico Ministero designato per l'udienza.
- 11. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.
 - Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.
- 12. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.
- 13. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- 14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza.
- 15. In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.
- 16. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Il presente protocollo sarà operativo a partire dal 25 marzo p.v. e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria.

Entro le ore 24 del giorno 24 gli Uffici di pg di seguito indicati comunicheranno l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per il collegamento ed assicureranno la effettiva funzionalità dei collegamenti.

Si dispone la trasmissione di copia del presente documento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Consiglio Giudiziario, al Questore di Venezia e di Pordenone, ai Comandanti Provinciali Carabinieri di Venezia e di Pordenone, ai Comandanti Provinciali Guardia di finanza di Venezia e di Pordenone, alla Casa circondariale di Pordenone

Pordenone 23 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente Consiglio Ordine Avvocati

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente della Camera Penale